

Ar2



Vai al contenuto multimediale

Lucia Zandrino

Dal *pater* all'*argentarius*

Profili giuridici dell'attività contabile in diritto romano





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-1925-9

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: ottobre 2018

Indice

- 7 *Premessa*
- 9 *Capitolo I*
La contabilità privata
1.1. Il *codex accepti et expensi*: profili semantici, origine, riferimenti storici, 9 – 1.1.1. *Codex accepti et expensi: profili semantici e correlati empirici*, 9 – 1.1.2. *Origine storica: il codex come strumento di accertamento censuario*, 17 – 1.1.3. *Census e codex: il problema temporale*, 19 – 1.2. Contenuto e regole del *codex accepti et expensi*, 27 – 1.2.1. *Contenuto del codex accepti et expensi: scritture ausiliarie e parallele*, 27 – 1.2.2. *Regole redazionali del codex: “metodo del conto” e “metodo della posta”*, 29 – 1.2.3. *Metodo del conto*, 30 – 1.2.4. *Ancora sul metodo del conto: la partita doppia*, 38 – 1.2.5. *Metodo della posta*, 51.
- 59 *Capitolo II*
La contabilità bancaria: le rationes argentarii
2.1. Cenni sull’attività professionale degli *argentarii*, 59 – 2.2. *Rationes argentarii*, 61 – 2.2.1. *Contenuto delle rationes argentarii*, 61 – 2.2.2. *Regole di redazione delle rationes argentarii*, 65 – 2.2.3. *Rationes argentarii e codex accepti et expensi*, 68.
- 73 *Capitolo III*
Il contratto letterale nella contabilità romana
3.1. Origini del contratto letterale, 73 – 3.2. Il contratto letterale: la tradizione interpretativa, 77 – 3.3. Il contratto letterale nella *Pro Roscio comoedo*, 78 – 3.3.1. *Il contratto letterale nella Pro Roscio comoedo: il contesto dell’orazione*, 78 – 3.3.2. *Il contratto letterale nella Pro Roscio comoedo: ipotesi di fattispecie*, 82 – 3.4. Il contratto letterale in Gaio, 91 – 3.4.1. *Il contratto letterale in Gaio: il testo*, 91 – 3.4.2. *Il contratto letterale in Gaio: tracce di un’evoluzione diacronica*, 93.
- 99 *Conclusioni*
- 105 *Indice delle fonti*

Premessa

Questo volume conclude idealmente un mio percorso di ricerca durato alcuni anni, diretto a delineare un quadro dei più salienti profili giuridici della contabilità privata nell'antica Roma, riguardo al quale sono già apparse mie pubblicazioni. Gli esiti di tale percorso sono qui ripresi, rielaborati, ampliati e corretti laddove meditazioni successive mi abbiano condotto a ricredermi sui risultati precedentemente raggiunti.

La contabilità privata

Il *codex accepti et expensi*

1.1. Il *codex accepti et expensi*: profili semantici, origine, riferimenti storici

1.1.1. *Codex accepti et expensi*: profili semantici e correlati empirici

È la *Pro Roscio comoedo* di Cicerone¹ ad informarci primariamente dell'esistenza di un *codex accepti et expensi*, che, nelle parole dell'Arpinate, appare essere, in ambito privatistico, la più importante scrittura contabile del mondo romano, la cui tenuta era investita di un carattere di sacralità². L'espressione *codex accepti et expensi*, che pure ricorre soltanto nella *Pro Roscio com.*³, sembrerebbe connessa ad aspetti con-

1. Sulla *Pro Roscio comoedo* si veda in generale *infra*, Cap. III.

2. Si veda *Pro Roscio com.* 2.7, su cui *infra* nel presente testo.

3. Si vedano BIA e BTL: cfr. P GRÖSCHLER, *Die tabellae-Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden*, Berlin, 1997, 71. Per le occorrenze di *codex accepti et expensi*, si vedano CIC., *Pro Roscio com.* 1.4: «Quo modo tibi tanta pecunia extraordinaria iacet? Quo modo HS cccccc in codice accepti et expensi non sunt?»; 2.5: «Non habere se hoc nomen in codicem accepti et expensi relatum confitetur, sed in adversariis patere contendit»; 3.8: «Tamen in codicem accepti et expensi "referri" debuit»; 3.9: «Utrum cetera nomina in codicem accepti et expensi digesta habes an non?» ove la dizione ricorre per esteso; ma nella *Pro Roscio* il termine *codex* ricorre da solo, nel medesimo senso, altre ventisette volte. L'Arpinate, peraltro, nel medesimo testo, usa indifferentemente *tabulae* in luogo di *codex*: v. ad es. in 1.1: «Qui per tabulas hominis honesti pecuniam expensam tulerunt»; 1.2: «Aeque enim tabulae condemnantur eius qui verum non rettulit et eius qui falsum perscripsit»; 1.3: «Non conficit tabulas?»; ecc. In CIC., *In Verrem, act. sec.*, 2.76.186, ricorre la dizione «tabulae accepti et expensi» con riferimento alle scritture contabili dei *publicani*. In PLAUT., *Most.* 304, ricorre la dizione «ratio accepti et expensi»; e così pure in D. 2.14.47.1 (SCAEV. l. 1 *dig.*) (per un'analisi del testo, si veda il mio *La delegazione in diritto romano*, I, Napoli, 2010, 158 ss.). Negli archivi papiracei della tenuta di Aurelio Appiano, la ricorrente dizione greca λόγος λήμματος καὶ ἀναλώματος sembra peraltro tradurre *ratio accepti et expensi*: si veda D. RATHBONE,

creti di tale forma di documentazione: aspetti la cui comprensione contribuisce ad una più precisa analisi del tema di indagine.

In latino, *caudex* (originaria forma di *codex*)⁴, designa, in una prima accezione, il tronco o il ceppo degli alberi; secondariamente, per metonimia (e con ciò differenziandosi nella più “moderna” forma *codex*)⁵, esso designa l’insieme di più *tabulae* (di numero variabile)⁶ destinate a materiale di scrittura⁷. Appare del tutto coerente con tale

Economic Rationalism and Rural Society in Third-Century A.D. Egypt: the Heroninos archive and the Appianus estate, Cambridge, 1991, «Appendix I», 426, riga 4.

4. Il termine è di timo ignoto, ma forse correlato al greco κορυμός: si vedano A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire etymologique de la langue latine*⁴, I, Paris, 1959, sub v. *Codex* (*caudex*), 130; A. WALDE, J.B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg, 1965, sub v. *Caudex, codex*, 186. Si vedano altresì E. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, I, sub v. *Caudex*, 558; TTL, III, 2, sub v. *Codex (caudex)*, col. 1403 ss.

5. Così A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire etymologique de la langue latine*⁴, loc. ult. cit.

6. I ritrovamenti archeologici attengono per lo più a politici di due o tre tavole, anche se vi sono testimonianze di *codices* ben più voluminosi, come ad es. ad Ercolano. Per un quadro completo sulle modalità di utilizzo delle *tabulae* e per la storia del termine *codex* si veda ancora il pur risalente W. SCHUBART, *Das Buch bei den Griechen und Romern: eine Studie aus der Berliner Papyrussammlung*, Berlin, 1907, nonché, più recentemente: C.H. ROBERTS, *The Codex*, in «Proceedings of the British Academy», 40, 1954, 169 ss.; R.M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht. Ein Beitrag zur Lehre von der Litteralobligation*, Göttingen, 1980, 42–43; C.H. ROBERTS, T.C. SKEAT, *The Birth of The Codex*, London, 1983, 5–34; J. VAN HOELST, *Les origines du codex*, in A. BLANCHARD, *Les débuts du codex: actes de la journée d'étude organisée à Paris les 3 et 4 juillet 1985 par l'Institut de Papyrologie de la Sorbonne et l'Institut de Recherche et d'Histoire de Textes*, 1989, 13 ss.; G. CAVALLO, *Gli usi della cultura scritta nel mondo romano*, in G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), *Princeps urbium. Cultura e vita sociale dell'Italia romana*, Milano, 1991, 171 ss., part. 173–194, ove anche può vedersi un cospicuo apparato di immagini provenienti da affreschi e rilievi scultorei in tema di materiale scrittorio; ID., *Le tavolette come supporto della scrittura: qualche testimonianza indiretta*, in É. LALOU (a cura di), *Les tablettes à écrire de l'antiquité à l'époque moderne*, Turnhout, 1992, 97 ss.; P. GRÖSCHLER, *Die tabellae-Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkunden-funden*, cit., 18 ss.; H. BLANCK, *Il libro nel mondo antico*, ed. rivista e aggiornata a cura di Rosa Otranto, Bari, 2008, 66 ss.; S. AMMIRATI, *Sul libro latino antico: ricerche bibliologiche e paleografiche*, Pisa–Roma, 2015, 34 ss. Per una dettagliata ricognizione ed analisi delle testimonianze in tema di *tabulae* rinvenibili nelle fonti letterarie, si veda P. DEGNI, *Usi delle tavolette lignee e cerate nel mondo greco e romano*, Messina, 1998. Sull'uso delle *tabulae* per la redazione scritta di *negotia*, si vedano L. WENGER, *Die Quellen des Römischen Rechts*, Wien, 1953, 74 ss.; L. BOVE, *Le tabulae ceratae*, in *Atti del XVII Congresso di Papirologia*, II, Napoli 1984, 1189 ss.

7. Così SEN., *De brev. vitae*, 13.4: «Claudius is fuit, Caudex ob hoc ipsum appellatus quia plurium tabularum contextus caudex apud antiquos vocatur, unde publicae tabulae codices dicuntur et naves nunc quoque ex antiqua consuetudine quae commeatus per Tiberim subvehunt codicariae vocantur»; VARRO ap. NON. (ed. Lindsay, III), 535M, 16–19: «Quod antiqui pluris tabulas coniunctas codices dicebant; a quo in Tiberi navis codicarias appellamus». Sul passo seneciano, v. più avanti nel testo.

accezione che l'insieme di *tabulae* destinato alla scrittura (sia pure, nel caso, specificamente) contabile venisse chiamato *codex*.

Le *tabulae* con funzione scrittoria erano solitamente di legno chiaro e di dimensioni contenute⁸, circondate da una cornice parimenti in legno e coperte di cera scura (*ceratae*, appunto): sulle *tabulae*, le lettere venivano tracciate per mezzo di uno stilo; lo stilo asportava la cera, facendo così comparire il legno chiaro sottostante⁹. Lo spessore della cornice, maggiore di quello della tavoletta, impediva che le facce interne sfregassero l'una contro l'altra, abradendo la scrittura.

In una seconda (successiva e più nota) accezione, *codex* designa (non più l'insieme di tavolette, ma) l'insieme di fogli di papiro o pergamena, piegati al centro e cuciti insieme, per lo più rilegati¹⁰.

8. Diversamente, gli *anaglypha Traiani* (si veda *infra* nel testo) rappresentano *tabulae publicae* di dimensioni notevolissime, grandi poco meno della metà di un uomo adulto, seppure la testimonianza non sia perfettamente conclusiva, potendosi trattare di un caso di enfasi iconografica dovuta alla celebrazione degli eventi narrati dal bassorilievo. Il legno delle tavolette poteva essere di diversa qualità. Sul territorio italiano è comune l'abete; i ritrovamenti nel Regno Unito vedono l'utilizzo dell'ontano, del faggio o della betulla; le fonti letterarie menzionano il bosso (così PROP., 3.23.7–8), legno peraltro dominante nel mondo greco, come osserva P. DEGNI, *Usi delle tavolette lignee e cerate nel mondo greco e romano*, cit., 66–67. Particolare appare il caso di Vindolanda, ove, per la maggioranza delle *tabulae*, la scrittura è apposta direttamente con inchiostro. Sulle caratteristiche fisiche e dimensionali delle tavolette nei ritrovamenti archeologici, si vedano, tra i molti: J. ANDREAU, *Les affaires de Monsieur Jucundus*, Rome, 1974, 13–23 (cap. 1); G. CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum: Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii*, I, Roma, 1999, 12 ss.; ID., *Dittici e trittici nella documentazione campana*, in M. DAVID (a cura di), *Eburnea diptycha: i dittici d'avorio tra Antichità e Medioevo*, Bari, 2007, 81 ss.; J.G. WOLFF, *Neue Rechtsurkunden aus Pompeji. Tabulae Pompeianae Novae*, Darmstadt, 2010, 19 ss.; nonché il sito (sito ufficiale per il ritrovamento vindolanense) <http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/>. Sulle peculiari caratteristiche delle tavolette londinesi di recente scoperta, si veda R.S.O. TOMLIN, *Roman London's First Voices: Writing Tablets from the Bloomberg Excavations, 2010–14*, London 2016, 20 ss. Per una esposizione riassuntiva dei più rilevanti ritrovamenti di tavolette nel mondo romano, si veda R. MARICHAL, *Les tablettes à écrire dans le monde romain*, in É. LALOU (a cura di), *Les tablettes à écrire de l'antiquité à l'époque moderne*, cit., 165 ss. Tra i materiali usati per le tavolette, v'era altresì l'avorio, ove il contenuto della scrittura e le condizioni economiche di colui al quale la scrittura perteneva richiedessero tanta preziosità: così MART. 14.5, che ne consiglia il dono a personaggi di riguardo. L'uso dell'avorio venne a diffondersi particolarmente nel III–IV sec. d.C.: si veda M. DAVID, *Elementi per una storia della produzione dei dittici eburnei*, in ID. (a cura di), *Eburnea diptycha: i dittici d'avorio tra Antichità e Medioevo*, Bari, 2007, 13 ss.

9. Sicchè la scrittura prendeva un aspetto opposto a quello moderno: non nero su bianco, ma bianco su nero.

10. Sulle caratteristiche dei *codices* in papiro o pergamena, si veda E.G. TURNER, *The Typology of The Early Codex* (1977), Eugene (Oregon), 2010; cfr. S. AMMIRATI, *Sul libro latino antico*, cit., *passim*, part. 105 ss.

Le tappe del passaggio dal *codex* di *tabulae* al *codex* di papiro o pergamena sono assai discusse, ma il tema esula da quanto qui di interesse, poiché lo spostamento semantico è successivo all'età del *codex* menzionato da Cicerone¹¹. Può dirsi riassuntivamente che papiro (*charta*) e pergamena (*membrana*) venissero conosciuti quali materiali scrittorii, nel mondo romano, successivamente alla tavoletta, con cui per lungo tempo avrebbero convissuto: essi venivano originariamente utilizzati, l'uno in forma di rotolo (*volumen*), per opere di una certa ampiezza, e l'altra in forma di quaderno (*membranae*, al plurale)¹², per appunti o bozze. Se il papiro in Roma è già in uso nell'età repubblicana¹³, la diffusione della pergamena sembrerebbe attestarsi intorno al I sec. d.C.¹⁴. Nelle fonti, Marziale appare il primo ad essersi avvalso di codici

11. In questo senso, R.M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit. 45. Riguardo al passaggio dal *codex* tabulare al *codex* papiraceo/pergameneo, molto discussa appare la portata di Suet., *Jul.* 56.6: «Epistulae quoque eius ad senatum extant, quas primum videtur ad paginas et formam memorialis libelli convertisse, cum antea consules et duces non nisi transversa charta scriptas mitterent». Se, da tale testo, appare chiaro come Cesare non si avvallesse, per la propria corrispondenza, del rotolo papiraceo scritto in senso orizzontale (*transversa charta*), è tuttavia più dubbio determinare la natura della conversione «ad paginas et formam memorialis libelli»: si veda il dibattito sul punto, come sul passaggio dall'uno all'altro *codex*, fra C.H. ROBERTS, T.C. SKEAT, *The Birth of the Codex*, cit., 13 ss.; J. VAN HOELST, *Les origines du codex*, cit., 17 ss.; G. CAVALLO, *Le tavolette come supporto della scrittura*, cit., 100. Un punto di svolta è forse stato costituito dal c.d. formato a fisarmonica ("concertina format"), o a dittici indipendenti, nel quale sembrerebbe presentarsi uno dei più noti insiemi tabellari ritrovati a Vindolanda: si veda A.K. BOWMAN, *The Vindolanda Writing Tablets and The Development of The Roman Book Form*, in «ZPE», 18, 1975, 236 ss., 249 su Suet., *Jul.* 56.6.

12. C.H. ROBERTS, T.C. SKEAT, *The Birth of the Codex*, cit., 20–23. Anche la pergamena poteva però essere usata in rotolo: così CIC., *Ep. ad Att.* 13.24: *Quattuor διφθέρααι sunt in tua potestate*; D. 32.52 *pr.* (ULP. l. 24 *ad Sab.*), per il cui testo v. nt. 14.

13. Così L. WENGER, *Die Quellen des Römischen Rechts*, cit., 78 ss., che menziona, quale momento iniziale della circolazione del papiro, l'ultimo secolo della Repubblica. Più recentemente, N. LEWIS, *Papyrus in Classical Antiquity*, Oxford, 1974, 88 s., ha osservato che, nonostante la prima fonte a menzionare il papiro sia un frammento di Ennio («nec me <rem> decet hanc carinantibus edere chartis»), l'uso del papiro dovrebbe farsi (almeno) risalire al momento in cui Roma ebbe rapporti diretti con l'Egitto, ossia all'epoca di Tolomeo II (III sec. a.C.), se non probabilmente ad epoca ancora precedente. Cfr. C.H. ROBERTS, T.C. SKEAT, *The Birth of the Codex*, cit., 6.

14. HORAT., *Sat.* 2.3.1–2: «Sic raro scribis, ut toto non quater anno / membranam poscas, scriptorum quaeque retexens, / iratus tibi, quod vini somnique benignus / nil dignum sermone canas. Quid fiet?»; *Ars poetica*, 386–390: «Siquid tamen olim / scripseris, in Maeci descendat iudicis auris / et patris et nostras, nonumque prematur in annum / membranarum intus positis; delere licebit / quod non edideris; nescit vox missa reverti»; PERS., *Sat.*, 3.10–11: «Iam liber et positus bicolor membrana capillis / inque manus chartae nodosaque venit

di pergamena (di piccole dimensioni, tali da stare nel cavo della mano, ossia nel pugno: *pugillares*), con ciò ponendosi quale precursore rispetto ai suoi contemporanei¹⁵. La transizione dal *codex* di tavolette al *codex* di fogli di papiro o pergamena si ritiene compiutamente attuata intorno al III sec. d.C., come sembrerebbero testimoniare due testi a carattere giuridico, rispettivamente provenienti da Ulpiano e dalle *Pauli sententiae*¹⁶.

harundo»; QUINT., *Inst. or.*, 10.3.31: «Scribe optime ceris, in quibus facillima est ratio delendi, nisi forte visus infirmior membranarum potius usum exiget, quae ut iuvant aciem, ita crebra relatione, quoad intinguntur calami, morantur manum et cogitationis impetum frangunt». Secondo R.R. JOHNSON, *The Role of Parchment in Greco-Roman Antiquity*, Ann Arbor (Michigan), 1968, 22 ss., part. 53 ss., l'arrivo della pergamena in Roma sarebbe antecedente all'età classica e andrebbe riconnesso con l'invasione dell'Egitto da parte di Antiochio Epifanio nel 186 a.C., invasione che avrebbe impedito l'importazione di papiro dall'Egitto: a favore, C.H. ROBERTS, T.C. SKEAT, *The Birth of the Codex*, cit., 6.

15. MART., 1.2: «Qui tecum cupis esse meos ubicumque libellos/ et comites longae quaeris habere viae,/ hos eme, quos artat brevibus membrana tabellis:/ scrinia da magnis, me manus una capit./ Ne tamen ignores ubi sim venalis et erres/ urbe vagus tota, me duce certus eris:/ libertum docti Lucensis quaere Secundum/ limina post Pacis Palladiumque forum»; 14.7 (*Apophoreta*): «Pugillares membranei / Esse puta ceras, licet haec membrana vocetur:/ delebis, quotiens scripta novare voles. Dai successivi *Apophoreta* 184, 186, 188, 190 e 192, emerge come le *membranae* di Marziale fossero in grado di contenere opere corpose, come ad es. quella di Virgilio: sicché può escludersi che Marziale si riferisse a semplici quaderni pergamenacei e deve appunto ritenersi che egli fosse tra i primi utilizzatori dei *codices*. Vanno altresì ricordati i *libri membranarum* di Nerazio Prisco (D. 1.3.21; D. 12.4.3.5; D. 22.6.2; D. 38.1.49), evidentemente scritti su pergamena, nonché D. 41.1.91 (GAI. 1. 2 *rer. cott.*): «Litterae quoque licet aureae sint, perinde chartis membranisque cedunt, ac solo cedere solent ea quae aedificantur aut seruntur. Ideoque si in chartis membranisque tuis carmen vel historiam vel orationem scripsero, huius corporis non ego, sed tu dominus esse intellexeris. Sed si a me petas tuos libros tuasve membranas nec impensas scripturae solvere velis, potero me defendere per exceptionem doli mali, utique si bona fide eorum possessionem nactus sim». Nel passo appare evidente come l'espressione *in chartis membranisque* concerna un codice di papiro o pergamena (cfr. GAI. *Inst.* 2.77). Deve osservarsi come in nessuna delle testimonianze citate nella presente nota ricorra il termine *codex*, ancorché esse si riferiscano a testi in forma di codice.

16. Si vedano D. 32.52 *pr.* (ULP. 1. 24 *ad Sab.*): «Librorum appellatione continentur omnia volumina, sive in charta sive in membrana sint sive in quavis alia materia: sed et si in philyra aut in tilia (ut nonnulli conficiunt) aut in quo alio corio, idem erit dicendum. Quod si in codicibus sint membranis vel chartaceis vel etiam eboreis vel alterius materiae vel in ceratis codicillis, an debeantur, videamus. Et Gaius Cassius scribit deberi et membranas libris legatis: consequenter igitur cetera quoque debebuntur, si non adversetur voluntas testatoris»; si veda inoltre *Pauli Sent.*, 3.6.87: «Libris legatis tam chartae volumina vel membranae et philyrae continentur: codices quoque debentur: librorum enim appellatione non volumina chartarum, sed scripturae modus qui certo fine concluditur aestimatur». La portata dei due testi è stata contestata da F. WIEACKER, *Textstufen klassischen Juristen*, Göttingen, 1975, 105; si vedano però *contra* G.G. ARCHI, *Rec.* a F. WIEACKER, *Textstufen klassischen Juristen*, in «Iura»,

La redazione del *codex accepti et expensi* su tavolette¹⁷ è variamente confermata. In primo luogo, è inconfutabile il dato testuale: lo stesso Cicerone usa diffusamente *tabulae* in luogo di *codex* nella *Pro Roscio comedo*¹⁸.

Vi sono poi riscontri iconografici. Particolarmente rilevante appare il fregio¹⁹ appartenente alla c.d. “ara di Domizio Enobarbo”, proveniente dal tempio di Nettuno (o, forse, di Marte)²⁰ situato sotto la chiesa di San

12, 1961, 428 ss.; E. SCHONBAUER, *Rec. a F. WIEACKER, Textstufen klassischen Juristen*, in «Iura», 12, 1961, 117 ss.; C.H. ROBERTS, T.C. SKEAT, *The Birth of the Codex*, cit., 30 ss.

17. Un dubbio permane riguardo il rotolo papiraceo di Ercolano di cui riferisce V. ARANGIO-RUIZ, *Le tavolette cerate di Ercolano e i “nomina arcaica”*, in *Mélanges Tisserant*, I, Città del Vaticano, 1964, 14. Cfr. R.M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 3 e nt. 8.

18. Si veda nt. 1. Secondo G.E.M. DE SAINTE-CROIX, *Greek and Roman Accounting*, in A.C. LITTLETON, B.S. YAMEY (edd.), *Studies in the History of Accounting*, London, 1956, 42, le fonti sembrerebbero non offrire appigli all'ipotesi che la contabilità potesse anche essere tenuta in un *codex* di pergamena: in particolare, non sarebbero rilevanti a tal fine D. 2.13.10.2 (GAI. I. 1 *ad ed. prov.*): «Edi autem ratio ita intellegitur, si a capite edatur, nam ratio nisi a capite inspiciatur, intellegi non potest: scilicet ut non totum cuique codicem rationum totasque membranas inspiciendi describendique potestas fiat, sed ut ea sola pars rationum, quae ad instruendum aliquem pertineat, inspiciatur et describatur»; e neppure D. 32.102 *pr.* (SCAEV. I. 17 *dig.*): «Uxori meae lateralia mea viatoria et quidquid in his conditum erit, quae membranulis mea manu scriptis continebuntur nec ea sint exacta cum moriar, licet in rationes meas translata sint et cautiones ad actorem meum transtulerim». Dubbioso sul punto R.M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 47. Quanto alla contabilità (seppure non coincidente con il *codex accepti et expensi*) su papiro, essa è sicuramente attestata dai ritrovamenti archeologici: di particolare interesse appaiono quelli relativi alla tenuta di Aurelio Appiano in Egitto, presso la città di Arsinoe: si vedano D. RATHBONE, *Economic Rationalism and Rural Society in Third-Century A.D. Egypt*, cit., 331 ss.; ID., *Accounting on a Large Estate in Roman Egypt*, in R.H. PARKER, B.S. YAMEY (a cura di), *Accounting History: Some British Contributions*, Oxford, 1994, 13–56; cfr. G. MINAUD, *La comptabilité a Rome. Essai d'histoire économique sur la pensée comptable commerciale et privée dans le monde antique, romain*, Lausanne, 2005, 309 ss.

19. Si vedano: F. CASTAGNOLI, *Il problema dell'Ara di Domizio Enobarbo*, in «Arti figurative», I.4, 1945, 181 ss.; R.M. OGILVIE, *Lustrum condere*, in «JRS», 51, 1961, 37; F. COARELLI, *L'Ara di Domizio Enobarbo e la cultura artistica in Roma nel II sec. a.C.*, in «Dial. Arch.», 2, fasc. 3, 1968, 302 ss.; C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris, 1976, 119; M. TORELLI, *Typology and Structure of Roman Historical Relief*, Ann Arbor (Michigan), 1982, 5 ss.; P. ZANKER, *Augustus und die Macht der Bilder*, München, 1987, 22–24; E. LA ROCCA, *Linguaggio artistico e politico a Roma nell'età repubblicana*, in C. AMPOLO (a cura di), *Roma e l'Italia: radices imperii*, Milano, 1990, 423–424; G. CAVALLO, *Gli usi della cultura scritta nel mondo romano*, cit. 174; ID., *Le tavolette come supporto della scrittura*, cit., 99.

20. L'edificio situato sotto la chiesa di S. Salvatore al Campo fu identificato con il Tempio di Nettuno in circo Flaminio da L. URLICHS, *Skopas Leben und Werke*, Greifswald, 1863, 126 ss., sulla scorta del testo di PLIN., *Nat. Hist.* 36, 25 ss., ove appunto si ricorda che Gneo Domizio Enobarbo avrebbe edificato (o restaurato) il tempio di Nettuno, che avrebbe adornato di un

Salvatore in Campo presso il Circo Flaminio e risalente alla fine del II sec. a.C.: il quarto lato di esso, conservato presso il Museo del Louvre a Parigi²¹, ha a tema proprio lo svolgersi delle operazioni censuarie, e in esso sarebbe ravvisabile un cittadino romano che effettua la *professio* avanti al censore con il suo *codex* di *tabulae* in mano²².

Inoltre, davvero suggestivo appare il rilievo presente su un monumento funerario conservato presso il museo di Treviri²³, rilievo che rappresenterebbe un soggetto che regge tra le mani un *codex* di *tabulae*. La tavola di sinistra recherebbe i resti di una D, mentre quella di destra recherebbe le tracce di una C (o, più probabilmente di una C e di una R congiunte in monogramma): lettere facilmente interpretabili come iniziali di *debitum* e *creditum*.

Ulteriori indizi sembrano poi segnalare una specifica connessione *ab antiquo* tra il *codex* di *tabulae* e l'uso dello stesso per la redazione di documenti pubblici (*rectius*, di documenti rilevanti sotto il profilo del diritto pubblico): il che varrebbe in pari misura per il *codex accepti et expensi* se, come si vedrà in seguito, deve ritenersi che il rilievo giuridico dello stesso derivi dalla sua connessione con la procedura censuaria.

In questo senso, può ricordarsi la testimonianza di Seneca:

SEN., *De brev. vitae*, 13.4: *Claudius is fuit, "Caudex" ob hoc ipsum appellatus quia plurimum tabularum contextus caudex apud antiquos vocatur, unde publicae tabulae codices dicuntur.*

gruppo statuario a tema marino realizzato dallo scultore Skopas. L'identificazione effettuata da Urlichs è stata però contestata: si veda F. ZEVI, *L'identificazione del Tempio di Marte «in circo» e altre osservazioni*, in *Mélanges Heurgon*, II, Rome, 1976, 1047 ss.

21. Le parti restanti, che mostrano una diversa scena di corteggio marino, sono conservate presso la Gliptoteca di Monaco.

22. Così F. CASTAGNOLI, *Il problema dell'Ara di Domizio Enobarbo*, cit., 183; H. KÄHLER, *Seethiasos und Census: Die Reliefs aus dem Palazzo Santa Croce in Rom*, Berlin, 1966, 27; M. TORELLI, *Typology and Structure of Roman Historical Relief*, cit., 10; C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, cit., 120; P. MOREAU, *La mémoire fragile: falsification et destruction des documents publics au 1^{er} siècle av.*, in C. NICOLET (a cura di), *La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Roma, 1994, 132; C. BUR, *Le spectacle du cens. Relecture du déroulement de la professio sous la république romaine*, in «Athenaeum», 105.2, 2017, 534. Contra F. STILP, *Marriage et suovetaurilia. Étude sur le soi-disant «Autel de Domitius Ahenobarbus»*, Roma, 2001, 65–66, la cui diversa lettura del fregio è fortemente contestata dal medesimo Bur, 535–536; e, più recentemente, D. MASCHER, *Not Census but Deductio: Reconsidering the "Ara of Domitius Ahenobarbus"*, in «JRS», 108, 2018, 1 ss.

23. Ossia il Rheinisches Landesmuseum Trier, nm. 10042: si veda G. MINAUD, *La comptabilité a Rome*, cit., 353.

Nella medesima direzione, può menzionarsi altresì la scena contenuta negli *anaglypha Traiani*²⁴, o plutei di Traiano, rinvenuti presso il Foro di Roma: il secondo di tali plutei rappresenterebbe una scena di condono fiscale, nella quale l'Imperatore ordina ai propri sottoposti (*apparitores* o *statores* dell'amministrazione provinciale, riconoscibili come tali dall'abbigliamento a carattere militare) di porre al rogo *codices* voluminosi e di dimensioni rilevanti composti da *tabulae*. Si tratta di nuovo, evidentemente, di *tabulae publicae*: il che conferma, ancora per l'età traiana, la permanenza di un legame tra l'uso delle *tabulae* e la rilevanza pubblicistica di quanto in esse trascritto.

Il senso di *codex accepti et expensi*, in quanto espressione sintagmatica, è evidentemente determinato, — oltre che da *codex*, di cui ci si è finora occupati — anche da *accepti et expensi*, rispettivamente da *accipio* e da *expendo*²⁵. Il senso dei due genitivi può apparentemente essere reso, in una traduzione assai approssimativa, come «di ciò che è stato ricevuto e di ciò che è stato dato via»²⁶. È evidente però che una effettiva comprensione dell'accezione assunta da *acceptum* e da *expensum* in questo contesto può aversi solo ove si esamini il contenuto del *codex*, ossia la natura delle poste contabili che tale documentazione ammetteva. Si rinvia pertanto la discussione sul punto a più avanti nel testo.

24. Si vedano M. TORELLI, *Typology and Structure of Roman Historical Relief*, cit., 89 ss., part. 91; P. ZANKER, *Augustus und die Macht der Bilder*, cit., 22–24; G. CAVALLO, *Gli usi della cultura scritta nel mondo romano*, cit., 174; ID., *Le tavolette come supporto della scrittura*, cit., 99.

25. Rispettivamente da *ad* e *cipio* e da *ex* e *pendo*: si vedano A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire etymologique de la langue latine*⁴, I, cit., *sub v. Cipio*, 96; e II, cit., *sub v. Pendo*, 495; A. WALDE, J.B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg, 1965, *sub v. Cipio*, 159–160 e II *sub v. Pendeo*, 278–280. Si vedano altresì E. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, I, cit., *sub v. Accipio*, 39 e II, cit., *sub v. Expendo*, 365–366; T¹TL, I, I, *sub v. Accipio*, col. 304 ss., e V, II–2 *sub v. Expendo*, col. 1638 ss.

26. In questo senso letterale, si veda F.L. KELLER, *Beitrag zur Lehre vom römischen Litteral-Kontrakt*, in Sell's Jahrbucher für historische und dogmatische Bearbeitung des römischen Rechts, I, 1841, 96, il quale infatti rifiuta l'ipotesi che il *codex accepti et expensi* possa includere la menzione dei crediti e dei debiti se non attraverso movimenti fittizi di cassa. *Contra*, R.M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 10. Sulla tesi di Keller circa il *codex accepti et expensi* come "Kassenbuch", si veda *infra* nel testo, *sub par.* 1.2.4.

1.1.2. Origine storica: il *codex* come strumento di accertamento censuario

Secondo un'ipotesi già adombrata da dottrina risalente²⁷, l'origine del *codex accepti et expensi* sarebbe ravvisabile nella connessione tra la tenuta del *codex* e la determinazione del *census*²⁸ quale elemento chia-

27. Si veda infatti già R. BEIGEL, *Rechnungswesen und Buchführung der Römer*, Karlsruhe, 1904, 168. Per una esposizione compiuta dell'ipotesi, si veda R.M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 188 ss.

28. Di tale origine è altresì spia il fatto che l'obbligo di tenuta del *codex accepti et expensi* gravasse soltanto sul *pater* cittadino romano e non sul *filius*: così CIC., *Pro Cael.*, 17: «Tabulas, qui in patris potestate est, nullas conficit». Si può peraltro ritenere che l'affermazione ciceroniana, enunciando il solo aspetto di stretto diritto, nasconda il fatto che *rationes* (non qualificabili come *codex accepti et expensi* ai fini giuridici) venissero tenute tanto dal *filius* quanto dal servo, massimamente nel caso di tenuta del peculio, ove tali *rationes*, che attestavano le obbligazioni naturali verso il *pater/dominus*, consentivano di rilevare la reale consistenza del peculio stesso, come emerge dalla definizione di Tuberone in D. 15.1.5.4 (Ulp. l. 29 *ad ed.*): «Peculium autem Tuberone quidem sic definit, ut Celsus libro sexto digestorum refert, quod servus domini permisso separatum a rationibus dominicis habet, deducto inde si quid domino debetur». Sul punto, si vedano R.M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 137 ss., con diffuso esame delle fonti; R. PESARESI, *Studi sull'actio de peculio*, Bari, 2012, 77 ss.; J.J. AUBERT, *Dumtaxat de peculio: What's in a Peculium, or Establishing the Extent of the Principal's Liability*, in P. DU PLESSIS (ed.), *Law and Society in the Roman World*, Edinburgh, 2013, 195 ss., il quale, entro un discorso incentrato sul peculio servile, suggerisce (p. 197) che il contenuto di tali *rationes* (e dunque l'esatto ammontare del peculio stesso) fosse precisamente conosciuto dal solo servo gestore del peculio, con una presumibile ripercussione negativa sui terzi contraenti, i quali avrebbero avuto scarse nozioni relative ai beni inclusi nel peculio su cui fosse possibile rivalersi. Può discutersi se un contemperamento o piuttosto un incremento alle difficoltà segnalate da Aubert sia ravvisabile nel principio (che emerge da testi pomponiani: si vedano D. 15.1.4 *pr.*-1 (Pomp. l. 7 *ad Sab.*): «Peculii est non id, cuius servus seorsum a domino rationem habuerit, sed quod dominus ipse separaverit suam a servi rationem discernens: nam cum servi peculium totum adimere vel augere vel minuere dominus possit, animadvertendum est non quid servus, sed quid dominus constituendi servilis peculii gratia fecerit. 1. Sed hoc ita verum puto, si debitor servum liberare voluit dominus, ut, etiamsi nuda voluntate remiserit dominus quod debuerit, desinat servus debitor esse: si vero nomina ita fecerit dominus, ut quasi debitorem se servo faceret, cum re vera debitor non esset, contra puto: re enim, non verbis peculium augendum est»; D. 15.1.49.2 (Pomp. l. 4 *ad Q. Muc.*): «Ut debitor vel servus domino vel dominus servo intellegatur, ex causa civili computandum est: ideoque si dominus in rationes suas referat se debere servo suo, cum omnino neque mutuum acceperit neque ulla causa praecesserat debendi, nuda ratio non facit eum debitorem») per il quale il peculio sarebbe incrementabile (dunque anche costituibile?) solo *re*: principio che avrebbe come corollario la regola *nuda ratio non facit debitorem* (cfr. D. 39.5.26 (Pomp. l. 4 *ad Q. Muc.*): «Nuda ratio non facit aliquem debitorem: ut puta quod donare libero homini volumus licet referamus in rationes nostras debere nos, tamen nulla donatio intellegitur») espressa con riferimento all'ipotesi del *pater* che inserisca nelle proprie *rationes* poste contabili a proprio debito verso il peculio, ma anche all'ipotesi di chi semplicemente

ve dell'instaurazione dell'ordinamento c.d. "serviano": connessione che implicherebbe una originaria "valenza pubblicistica" del *codex*.

L'ipotesi è stata ripresa da Behrends²⁹, che l'ha ampliata e portata ad ulteriori conseguenze.

Lo studioso ha inquadrato la relazione tra *codex* e *census* nella prospettiva conseguente alla visione timocratica della prima età repubblicana, visione che avrebbe implicato una (imprescindibile) correlazione tra ruolo politico e posizione economica pertinente ai singoli cittadini: da ciò, dunque, la necessità di una corretta valutazione patrimoniale, soddisfatta mediante la determinazione del *census*. Tuttavia, tale valutazione non avrebbe potuto dirsi corretta o completa se essa avesse potuto prescindere dalla considerazione dei debiti e dei crediti, che dunque, a parere dello studioso, deve ritenersi senz'altro costituissero fin da subito, a fianco della registrazione dei movimenti di cassa, una delle poste contabili la cui registrazione era obbligatoria. Conclusivamente, Behrends propone di far risalire la tenuta del *codex* all'età delle XII tavole (età dell'*actio rationibus distrahendis*³⁰, il cui esercizio sembrerebbe presupporre l'obbligato-

annoti nelle proprie *rationes* di essere debitore di taluno a cui in realtà intende donare. Sui testi in parola, si veda ancora R.M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 142–144; in particolare, su D. 15.1.49.2 e D. 39.5.26 si vedano G. THIELMANN, *Die römische Privatauktion*, cit., 114 ss., ove anche ricostruzione del testo che lo studioso suppone originale rispetto alle (da lui presunte) interpolazioni; e L. ZANDRINO, *La delegatio nel diritto romano. Profili semantici ed elementi di fattispecie*, Napoli, 2010, 182 ss., ove anche bibliografia; si veda ancora *infra* nel testo, in tema di contratto letterale. Sull'emersione del concetto di *obligatio naturalis* in riferimento ai rapporti del *filius* verso il *pater*, si veda S. LONGO, *Filius familias se obligat? Il problema della capacità patrimoniale dei filii familias*, Milano, 2003, 18 ss., ove pure cospicua bibliografia. Per altro verso, va osservato come appaia improbabile che tutti i *patresfamilias* tenessero un *codex*: la connessione del *codex* al *census* implicava infatti che la tenuta del *codex* gravasse soprattutto sulle classi alte (e in ogni caso certamente non su chi non aveva patrimonio), che avevano interesse a dimostrare il loro livello patrimoniale sia quanto all'ingresso nella cavalleria dell'esercito sia quanto al ruolo sociale e alla carriera politica: così G.E.M. DE SAINTE-CROIX, *Greek and Roman Accounting*, cit., 44; R.M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 9 nt. 10. Cfr. C. BUR, *Le spectacle du cens*, cit., 541 ss. secondo il quale la comparsa effettiva avanti ai censori (e non ai semplici *iuratores*) nella procedura censuaria concerneva solo una minoranza di soggetti, tra i quali coloro che, arricchitisi, salivano di classe, e coloro che, essendo di rango elevato, richiedevano l'attestazione della loro *dignitas* in modo solenne.

29. O. BEHREND, *Das Litteralvertrag, Geldtruhe (arca) und Hausbuch (codex accepti et expensi) im römischen Privatrecht und Zensus*, in *Mélanges Witold Wolodkiewicz*, I, Varsovie, 2000, 57 ss.

30. Tab. XII, 8, 20b, in FIRA I, 62 (=Tryph. D. 26.7.55.1; CIC., *De or.*, 1.36.166–167).

ria tenuta di scritture contabili), se non all'età del re Servio Tullio, come voluto dalla tradizione annalistica³¹.

Una così accentuata risalenza della connessione storica tra ordinamento serviano, *census* e tenuta delle scritture contabili appare però, sotto molti aspetti, questione delicata, che merita considerazioni ulteriori.

1.1.3. *Census e codex: il problema temporale*

È noto come, secondo le fonti³², l'instaurazione dell'ordinamento centuriato sarebbe dovuta alla figura del re Servio Tullio, che si sarebbe fatto promotore della riforma politica (relativa alla facoltà di voto nei comizi, differenziata per classi), militare (relativa ai diversi ruoli che gli appartenenti alle diverse classi ricoprivano nell'esercito: cavalleria, fanteria pesante, fanteria leggera, ecc.) e infine fiscale (dalla originaria ed iniqua tassazione indifferenziata *pro capite*³³, al *tributum* progressivo in ragione della classe patrimoniale di pertinenza³⁴) connessa alla individuazione delle classi e alla procedura censuaria. Stando alla lettera di tali testimonianze, la procedura del *census*, entro la quale la tenuta del *codex* avrebbe avuto rilevanza, sarebbe stata attuata già nel VI sec. a.C.

Le testimonianze del carattere così marcatamente innovativo, sotto il profilo istituzionale, del regno di Servio Tullio sono state oggetto di contestazioni radicali³⁵, come anche sono state riconosciute quali

31. O. BEHREND, *Das Litteralvertrag*, cit., 71-72.

32. LIV., *Ab Urbe condita*, I.43; CIC., *De rep.* 2.22.30; Dio. Hal., 4.16.2; ma vedi anche AUL. GELL., 6.13.1; PLIN., *Nat. Hist.* 32.42; VARR., 5.101.

33. Sulla leggendarietà di questa tassazione, si vedano: L. CLERICI, *Economia e finanza dei Romani*, Bologna, 1943, 449 ss.; E. GABBA, *Esercito e fiscalità a Roma in età repubblicana. Appendici. I. Il tributo preserviano* (1977), ora in ID., *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Milano, 1988, 133-134; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², I, Napoli, 1972, 212-214.

34. LIV., I.42.5; Dio. Hal., 4.9.7.

35. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, III, I (1886), rist. anast. Basel, 1952, 245; G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani I. Roma dalle origini alla monarchia* (1907), nuova ed. stabilita sugli inediti, Firenze, 1980, 374; H. LAST, *The Servian Reforms*, in «JRS», 35, 1945, 38; U. COLI, *Tribù e centurie nell'antica repubblica*, in «SDHI», 21, 1955, 184, 195, il quale nega la stessa storicità di Servio Tullio. In tempi più recenti, notoriamente critica è stata la posizione di A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, Ann Arbor (Michigan), 1965, 123 ss., 318 ss., nonché ID., *Römische Frühgeschichte: Kritik und Forschung seit 1964*, Heidelberg, 1976, part. 48 ss., 69

tendenzialmente veritiere³⁶. Ad oggi, però, la maggior parte degli studiosi appare incline ad accogliere l'aspetto più sostanziale di tali innovazioni e a ritenere probabile la risalenza all'età monarchica di rilevanti riforme³⁷, seppure non esattamente coincidenti con il quadro specifico illustrato dalle fonti, che viene invece riferito all'età repubblicana del III sec. a.C. Più specificamente, si è ipotizzato che la riforma serviana originaria prevedesse in realtà l'individuazione di una sola *classis* di armati *privato sumptu*, esente da tributi, a cui si sarebbe contrapposta la massa indistinta degli *infra classem*: i quali, in progresso di tempo, sarebbero stati via via ricompresi in "nuove" (rispetto a quella originaria) classi dell'ordinamento (a loro volta poste in relazione con la creazione dei *tribuni militum consulari potestate*)³⁸.

ss., III ss., secondo il quale la figura di Servio Tullio e peraltro l'intera "grande Roma dei Tarquini" non sarebbero altro che una creazione propagandistica di epoche successive (essenzialmente dovuta, nella prospettiva dell'Alföldi, a Fabio Pittore).

36. Tra gli studiosi particolarmente inclini ad accogliere le testimonianze delle fonti come autentiche, P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma, 1959, 668 ss.; E. GJERSTAD, *Early Rome, V, The Written Sources*, Lund, 1973, 301 ss.; ID., *Early Rome, VI, Historical Survey*, cit., 148 ss.

37. Nella sterminata bibliografia in questo senso, si vedano: P. FRACCARO, *La storia dell'antichissimo esercito romano e l'età dell'ordinamento centuriato*, in *Atti del II congresso nazionale di studi romani*, III, Roma, 1931, 91 ss. (= *Opuscula*, II, *Studi sull'età della rivoluzione romana, scritti di diritto pubblico, militare*, Pavia, 1957, 287 ss.); ID., *Ancora sull'età dell'ordinamento centuriato*, in «*Athenaeum*», 22, 1934, 57 ss. (= *Opuscula*, II, cit., 293 ss.); A. MOMIGLIANO, *Studi Alessandrini in memoria di A. Rostagni*, Torino, 1963, 180 ss.; ID., *Rec. a Early Rome and the Latins* di A. Alföldi, in «*JRS*», 57, 1967, 212; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², I, cit., 170–171; J. HEURGON, *Rome et la Méditerranée occidentale jusqu'au guerres puniques*, Paris, 1969, 247 ss. (trad. it. a cura di G. Maddoli, con molte integrazioni rispetto all'originale francese, *Il Mediterraneo occidentale dalla preistoria a Roma arcaica*, Bari, 1972, 222 ss.); G. POMA, *Gli studi recenti sull'origine della repubblica romana. Tendenze e prospettive della ricerca 1963–73*, Roma, 1974, 12 ss., 27 ss.; C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome republicaine*, Paris, 1976, 66 ss.; R.M. OGILVIE, *Early Rome and the Etruscans*, Glasgow, 1976, 45 ss.; M. PALLOTTINO, *Servius Tullius, à la lumière des nouvelles découvertes archéologiques et épigraphiques*, in «*Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*», 121–1, 1977, 216–235; G. VALDITARA, *Studi sul magister populi: dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano, 1989, 41 ss., part. 49. Sul rapporto tra la figura di Servio Tullio e quella dell'etrusco Mastarna, si vedano in particolare G. VALDITARA, *Aspetti religiosi del regno di Servio Tullio*, in «*SDHI*», 52, 1986, 395 ss.; ID., *Studi sul magister populi*, cit., 73; e D. BRIQUEL, *Le témoignage de Claude sur Mastarna/Servius Tullius*, in «*Revue belge de philologie et d'histoire*», 68, 1990, 86 ss.

38. Sulle tappe di questo sviluppo, si vedano: P. FRACCARO, *La storia dell'antichissimo esercito romano*, cit., *ibid.*; L. CLERICI, *Economia e finanza dei Romani*, cit., 364; le *Discussions VII et VII in Entretiens sur l'Antiquité Classique. Tome XIII. Les origines de la République romaine. Neuf exposés suivis de discussions*, Geneve 1967, 279 ss.; E. GABBA, *Esercito e fiscalità a Roma*